

Avv. Giuseppina Rizza
Viale Santa Panagia n136/I
96100 Siracusa

ECC.MA CORTE DI APPELLO DI CATANIA

SEZIONE LAVORO

Ricorso in appello

La sig.ra **BRIGANDI' GIOVANNA**, nata a Messina il 30/07/1968 e residente in Villasmundo Melilli in c.da San Giuliano CF BRGGNN68L70F158F elettivamente domiciliata in Siracusa v.le S. Panagia n136/I presso lo studio dell'avv. Giuseppina Rizza che la rappresenta e difende per procura in atti (RZZGPP77A62L219Y, 09311882881 avv.giuseppinarizza@pecimpresa.it) **Appellante**

CONTRO

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA - UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA, AMBITO TERRITORIALE PROVINCIALE DI SIRACUSA in persona del legale rappresentante *pro tempore*, **Appellata**

E NEI CONFRONTI

di **tutti** i docenti inseriti nelle graduatorie ad esaurimento definitive dell'AT Siracusa per la classe di concorso **SCUOLA INFANZIA E SCUOLA PRIMARIA** vigenti negli anni scolastici dal **2014/2018** **Litisconsorti**

PER LA RIFORMA

Della **sentenza n.25/2021** emessa nel ricorso n. 1729/2018 RGCAL il 14/01/2021 dal **Tribunale di Siracusa sezione lavoro**, GU dott.ssa Viviana Urso, depositata in pari data, non notificata

PREMESSA IN FATTO

Con sentenza n.25/2021 il Tribunale di Siracusa ha rigettato la domanda della ricorrente pronunciando il seguente dispositivo: *"Il Giudice, definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, rigetta il ricorso e compensa tra le parti le spese di lite"*. L'odierno appellante, docente ad oggi ancora precario aveva promosso ricorso in primo grado per:

L'ACCERAMENTO DELL'ILLEGITTIMITÀ E LA CONSEGUENTE DISAPPLICAZIONE DEI SEGUENTI ATTI

A. del provvedimento di data e di numero di protocollo sconosciuti in quanto non comunicato, con cui l'Ufficio Scolastico Provinciale, ora Ambito Territoriale Provinciale, di Siracusa ha cancellato la ricorrente dalla graduatoria ad esaurimento, scuola primaria e infanzia per omessa presentazione della domanda di aggiornamento

B. QUALI ATTI PRESUPPOSTI

- **dell'art. 1, commi 2 e 3, del DDG 16.03.2007** nelle parti in cui si prevede che la permanenza nelle graduatorie ad esaurimento avviene su domanda dell'interessato, da presentarsi entro il termine indicato, e che la mancata presentazione della domanda di aggiornamento o di reinserimento comporta



Avv. Giuseppina Rizza
Viale Santa Panagia n136/I
96100 Siracusa

- la cancellazione definitiva dalla graduatoria, **senza prevedere alcuna comunicazione di tale onere e di tale sanzione nei confronti dei docenti già inclusi in graduatoria;**
- dell'art. 1, comma 2, del D.M. 42 dell'8 aprile 2009 nelle parti in cui si prevede che la permanenza nelle graduatorie ad esaurimento avviene su domanda dell'interessato, da presentarsi entro il termine indicato, e che la mancata presentazione della domanda di aggiornamento comporta la cancellazione definitiva dalla graduatoria, **senza prevedere alcuna comunicazione di tale onere e di tale sanzione nei confronti dei docenti già inclusi in graduatoria;**
- dell'art. 1, comma 1, del D.M. n. 44 del 12 maggio 2011 nelle parti in cui si prevede che la permanenza nelle graduatorie ad esaurimento avviene su domanda dell'interessato, da presentarsi entro il termine indicato, e che la mancata presentazione della domanda di aggiornamento comporta la cancellazione definitiva dalla graduatoria, **senza prevedere alcuna comunicazione di tale onere e di tale sanzione nei confronti dei docenti già inclusi in graduatoria;**
- dell'art. 1, comma 1, del D.M. n. 235 del 1 aprile 2014 nelle parti in cui si prevede che la permanenza nelle graduatorie ad esaurimento avviene su domanda dell'interessato, da presentarsi entro il termine indicato, e che la mancata presentazione della domanda di aggiornamento comporta la cancellazione definitiva dalla graduatoria, **senza prevedere alcuna comunicazione di tale onere e di tale sanzione nei confronti dei docenti già inclusi in graduatoria.**

C. QUALE ATTO CONSEGUENZIALE

della **graduatoria ad esaurimento della Provincia di Siracusa**, vigente negli anni scolastici 2014-2017, **nella parte in cui non contempla, per la scuola primaria e dell'infanzia il nominativo e la posizione della ricorrente**

PER LA DECLARATORIA

del diritto della ricorrente al reinserimento nella graduatoria ad esaurimento della Provincia di Siracusa per scuola primaria e dell'infanzia, vigente negli anni scolastici 2014-2017.

NONCHÉ PER LA CONDANNA

delle Amministrazioni intimate all'adozione del relativo provvedimento di reinserimento in graduatoria.

Precisava, a tal fine, in fatti di essere un'insegnante precaria abilitata per la scuola primaria e infanzia e, quindi, in possesso del titolo di accesso nelle graduatorie permanenti di cui all'articolo 1 del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, trasformate in graduatorie ad esaurimento dall'art. 1, comma 605, lettera c) della legge 27 dicembre 2006 n. 296. In virtù di tale titolo d'accesso, fino all'anno scolastico 2014, era regolarmente iscritta nelle suddette graduatorie della provincia di Siracusa per la scuola primaria e dell'infanzia.



Avv. Giuseppina Rizza
Viale Santa Panagia n136/I
96100 Siracusa

Tuttavia, era cancellata da tale graduatoria a causa della mancata presentazione della domanda di aggiornamento delle graduatorie nei termini indicati dai decreti indicati in epigrafe.

Tale **cancellazione** dalla graduatoria, **eseguita con provvedimento di data e numero di protocollo sconosciuti in quanto mai comunicato alla ricorrente**, è stata disposta **in applicazione delle impugnate disposizioni ministeriali** secondo le quali:

- **la permanenza** nelle graduatorie avviene **su domanda dell'interessato**, da presentarsi entro il termine indicato;

- **la mancata presentazione della domanda** comporta la **cancellazione definitiva** dalla graduatoria.

Occorre evidenziare che l'Ufficio Scolastico indicato in epigrafe ha negato l'inserimento con propria nota, in esito alla domanda della ricorrente, ma **non ha dato alcuna informazione ai docenti già iscritti nelle graduatorie ad esaurimento** in merito all'onere di presentare domanda di aggiornamento entro un termine prefissato, pena la cancellazione da quest'ultima. La ricorrente, dunque, ha appreso di **esser stata cancellata dalla graduatoria in modo del tutto casuale**, e precisamente dopo una verifica conseguente all'approvazione del Disegno di Legge per la riforma del sistema nazionale di istruzione e del conseguente varo, da parte del Governo, di un piano straordinario di assunzione dei docenti inseriti nelle graduatorie ad esaurimento.

La mancata produzione della domanda di aggiornamento delle graduatorie, peraltro, è dipesa dal fatto che la ricorrente **non aveva alcun nuovo punteggio da dichiarare** sicché la ricorrente **non poteva neppure immaginare di dover confermare la volontà di permanere in una graduatoria valida per le assunzioni a tempo indeterminato**.

L'Amministrazione costituitasi in giudizio contestava sotto vari profili la fondatezza della pretesa azionata.

Il Tribunale di Siracusa con la sentenza impugnata ha rigettato il ricorso, aderendo alla tesi dell'Avvocatura e ritenendo l'omessa presentazione della domanda preclusiva della permanenza in graduatoria in virtù di norme legislative.

Avverso la predetta sentenza, ritenuta errata, la sig.ra Brigandì come sopra rappresentato e difeso propone col presente ricorso appello per i seguenti

MOTIVI DI DIRITTO

Motivazione errata. Violazione di norme di legge.

Parte impugnata: (Pagina 3 ultimo cpv) *A sostegno del ricorso la ricorrente richiama i principi affermati nella sentenza del Consiglio di Stato n. 3658/2014, che in riferimento agli artt. 3, 4 e 97 Cost., ha ritenuto l'illegittimità dei decreti amministrativi impugnati nella parte in cui non prevedono l'obbligo per gli Uffici Scolastici Provinciali di informare i docenti già iscritti nelle graduatorie ad esaurimento dell'onere di presentare domanda di conferma in graduatoria e delle conseguenze previste in caso di omessa presentazione. E tuttavia tale posizione assunta dalla giurisprudenza*



Avv. Giuseppina Rizza
Viale Santa Panagia n136/I
96100 Siracusa

amministrativa non appare condivisibile.

Modifica alla sentenza proposta: *A sostegno del ricorso la ricorrente richiama i principi affermati nella sentenza del Consiglio di Stato n. 3658/2014, che in riferimento agli artt. 3, 4 e 97 Cost., ha ritenuto l'illegittimità dei decreti amministrativi impugnati nella parte in cui non prevedono l'obbligo per gli Uffici Scolastici Provinciali di informare i docenti già iscritti nelle graduatorie ad esaurimento dell'onere di presentare domanda di conferma in graduatoria e delle conseguenze previste in caso di omessa presentazione. Tale posizione assunta dalla giurisprudenza amministrativa appare pienamente condivisibile.*

Parte impugnata: (Pag 7 ultimo cpv) *Ebbene, i Decreti ministeriali impugnati (42/2009, 44/2011, 235/2014), nel fissare un termine perentorio per la presentazione della domanda di conferma o aggiornamento della iscrizione, danno attuazione all'art. 1 bis della legge n. 143/2004, che subordina la permanenza in graduatoria alla presentazione di apposita domanda nei termini. Tale previsione non appare in sé irragionevole, essendo funzionale al buon andamento dell'Amministrazione la previsione di un onere minimo di manifestazione di interesse alla permanenza in graduatoria, ripetuta periodicamente. La cancellazione dalle graduatorie nel caso di omessa presentazione della domanda di conferma non preclude però la presentazione di una domanda volta ad ottenere il reinserimento nella graduatoria (vd Cass. 28250/2017, 10221/2020)pagina 4 primo cpv. La ricorrente, inserita nella graduatoria provinciale permanente, non ha invece presentato domanda di permanenza nella graduatoria per gli anni 2014-2017, mentre l'obbligo discende direttamente dalla legge e i decreti impugnati si sono limitati a disciplinarne le modalità.*

Modifica alla sentenza proposta: *Ebbene, i Decreti ministeriali impugnati (42/2009, 44/2011, 235/2014), nel fissare un termine perentorio per la presentazione della domanda di conferma o aggiornamento della iscrizione, danno attuazione all'art. 1 bis della legge n. 143/2004, che subordina la permanenza in graduatoria alla presentazione di apposita domanda nei termini. Tale previsione appare in sé irragionevole, e non può essere condivisa. La ricorrente, inserita nella graduatoria provinciale permanente, non ha invece presentato domanda di permanenza nella graduatoria per gli anni 2014-2017, ma l'obbligo non discende direttamente dalla legge, ma è previsto dai decreti impugnati che devono essere disapplicati.*

La sentenza è meritevole di censura e di essere riformata. Infatti, il Giudice ha erroneamente applicato le norme, ritenendo che la legge imponga per la permanenza nella graduatoria ove il docente è inserito, la presentazione della domanda e che l'omessa presentazione della stessa determini la cancellazione, seppur con possibilità di reinserimento. Orbene, la legge non prevede tale obbligo e sanzione che, invece, è stata imposta dai decreti del MIUR. La natura di graduatorie ad esaurimento ed ad esaurimento delle GAE impone che nella fase di aggiornamento/nuovo inserimento il docente già inserito, ove non intenda aggiornare il proprio punteggio in ragione dei titoli o del servizio



Avv. Giuseppina Rizza
Viale Santa Panagia n136/I
96100 Siracusa

eventualmente maturato nel precedente periodo scolastico, sia depennato se omette di presentare la domanda di aggiornamento. Il Giudice non ha correttamente applicato al norma non distinguendo tra “nuovo inserimento”, appunto a domanda, “aggiornamento della posizione” a domanda, e “permanenza senza aggiornamento della posizione” che non può, nel rispetto della norma e della ratio delle GAE, essere subordinata alla domanda, così da comportare il depennamento in caso di omessa presentazione da part del docente già inserito. Le graduatorie sono permanenti e ad esaurimento ed l’inserimento ottenuto, in virtù del possesso dei titoli di accesso, non può essere disatteso onerando i docenti da adempimenti non solo non previsti dalla norma di legge, ma illogici in relazione alla fattispecie delle GAE.

Nella vicenda in esame, l’esclusione della ricorrente dalle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo è stata determinata dalla circostanza che la Brigandì, già inclusa nelle graduatorie permanenti (poi ad esaurimento) del personale docente per l’anno 2011, non ha adempiuto all’onere di presentare domanda intesa a manifestare la volontà di permanere nelle graduatorie in questione. Al riguardo il D.M. 235/2014 concernente l’integrazione ed aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo per il biennio 2014/2018, ha previsto l’obbligo degli aventi titolo, sia per permanere o aggiornare le graduatorie, sia per confermare l’iscrizione con riserva, pena la cancellazione definitiva dalle graduatorie medesime, di presentare domanda entro il termine di 20 giorni dalla data di pubblicazione, indicando, nell’art.9 al punto 5 del bando, come motivo di esclusione le domande presentate fuori termine o la domanda priva di firma del candidato.

Come osservato dalla giurisprudenza amministrativa (C.d.S. 3658/2014, TAR Lazio 07970/2015) che in fattispecie analoghe, relative agli anni precedenti, ha dichiarato l’illegittimità del decreto ministeriale D.M. 42/2009 nella parte in cui aveva previsto l’obbligo, per i docenti già inseriti in graduatoria, di presentare una nuova domanda per la permanenza a pena di cancellazione definitiva dalle graduatorie relative agli anni 2009/2011, anche per quanto concerne il D.M. 235/2014 possono svolgersi analoghe considerazioni, così confermando l’illegittimità della previsione in esso contenuta in merito alla cancellazione dei docenti dalle graduatorie permanenti in mancanza di una espressa manifestazione di volontà relativa alla permanenza. Come affermato dalla giurisprudenza innanzi citata, se è giusto depurare le graduatorie permanenti dalla presenza di docenti che effettivamente non abbiano più interesse a permanervi, non è corretto determinarne l’esclusione sulla base di una volontà che non si assume acquisita direttamente, ma solo desunta in via implicita a mezzo del silenzio o inerzia, anche incolpevole, tenuta dagli interessati. Gli interessati in questione, infatti, appartengono al cosiddetto personale precario, per cui per essi il permanere nelle graduatorie in questione costituisce residua, e talvolta estrema, possibilità di accedere al mondo del lavoro, sicché è



Avv. Giuseppina Rizza

Viale Santa Panagia n136/I

96100 Siracusa
davvero sorprendente ipotizzare una loro effettiva volontà di fuoriuscire dalle graduatorie medesime; volontà che non può, quindi, essere ricavata aliunde ma deve espressa in modo consapevole. L'esito voluto dall'amministrazione sarebbe contraddittorio, e non privo di elementi di prevaricazione per le legittime aspettative giuridiche degli interessati, perché l'aver blindato le graduatorie, nella prospettiva del loro esaurimento, non può giustificare, la cancellazione definitiva dalle medesime per effetto di una omissione non consapevole perché non debitamente partecipata e in assenza di una corretta e completa partecipazione procedimentale, dovendosi salvaguardare il principio di affidamento dei soggetti già inclusi nelle graduatorie.

Infatti, dispone la l. 4 giugno 2004 n. 143 (conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97), all'art. 1 bis, che "dall'anno scolastico 2005-2006, la permanenza dei docenti nelle graduatorie permanenti di cui all'articolo 401 del testo unico avviene su domanda dell'interessato, da presentarsi entro il termine fissato per l'aggiornamento della graduatoria con apposito decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. La mancata presentazione della domanda comporta la cancellazione dalla graduatoria per gli anni scolastici successivi. A domanda dell'interessato, da presentarsi entro il medesimo termine, è consentito il reinserimento nella graduatoria, con il recupero del punteggio maturato all'atto della cancellazione". La norma, com'è evidente dallo stesso dato letterale, rimandava alla fonte regolamentare l'indicazione del termine per l'aggiornamento della graduatoria. Al contrario, i vari decreti ministeriali che si sono succeduti nel tempo, a partire dal DM n. 42 dell'8 aprile 2009, sono andati oltre l'attuazione della norma primaria, statuendo che la permanenza nelle graduatorie, a pieno titolo o con riserva, avviene su domanda dell'interessato da presentarsi entro il termine indicato, con l'espressa previsione che "la mancata presentazione della domanda comporta la cancellazione definitiva dalla graduatoria", e con esclusione della possibilità di reinserimento. Ciò, peraltro, senza introdurre alcuna forma di comunicazione agli interessati, già inclusi nelle graduatorie, circa l'onere di presentare domanda di aggiornamento al fine di evitare la conseguenza sanzionatoria della cancellazione definitiva.

Tali statuizioni sono evidentemente in contrasto con la norma primaria, che condiziona la permanenza nelle graduatorie all'espressa volontà dei docenti, volontà da manifestarsi nel termine fissato per gli aggiornamenti delle graduatorie medesime e che non può dirsi presunta per il solo fatto della omessa presentazione della domanda. Ed invero, come rilevato dal Consiglio di Stato nella pronuncia n. 3658/2014 – che ha dichiarato l'illegittimità del D.M. 42/2009 proprio in quanto ricollega alla mancata presentazione della domanda la cancellazione definitiva dalla graduatoria, così onerando il docente che già figura in graduatoria a riaffermare una volontà che egli ha già espresso, peraltro senza alcuna garanzia partecipativa – nella norma primaria l'omessa domanda è sanzionata sì con l'esclusione dalle graduatorie, ma non si tratta di un'esclusione definitiva, poiché per gli interessati rimane aperta la possibilità, nel termine poi assegnato per i futuri aggiornamenti delle graduatorie, di dichiarare di volervi nuovamente figurare. Invece i decreti ministeriali sono andati oltre i limiti fissati dal



Avv. Giuseppina Rizza
Viale Santa Panagia n136/I
96100 Siracusa

legislatore, obliterando la statuizione secondo cui “a domanda dell’interessato, da presentarsi entro il medesimo termine, è consentito il reinserimento nella graduatoria, con il recupero del punteggio maturato all’atto della cancellazione”. I decreti ministeriali in questione sono quindi illegittimi e devono essere disapplicati, dal momento che contrastano con la norma primaria cui avevano il compito di dare attuazione; dal che discende la sussistenza del requisito del *fumus boni iuris*.

La circostanza dedotta dal Giudice in parte motiva secondo cui la statuizione contenuta nel comma 1-bis dell’art. 1 del decreto legge n. 97/2004, secondo cui "a domanda dell’interessato, da presentarsi entro il medesimo termine, è consentito il reinserimento nella graduatoria, con il recupero del punteggio maturato all’atto della cancellazione" non può consentire la cancellazione per omessa presentazione della domanda nella procedura di aggiornamento precedente e non può legittimare l’applicazione errata della norma in danno della ricorrente. Infatti, in ogni caso il docente vedrebbe illegittimamente preclusa la possibilità di ottenere la immissione in ruolo o la nomina a tempo determinato nella vigenza della graduatoria dalla quale è esclusa (2014/2018) poiché depennata né potrebbe recuperare tale punteggio con il reinserimento in seguito alla cancellazione nelle operazioni di aggiornamento successive.

Numerose sentenze del Tribunale di Siracusa, sezione lavoro, hanno accertato il diritto del docente ad essere inserito anche in caso di omessa presentazione della domanda condividendo le difese odierne (Tribunale di Siracusa sezione lavoro sentenza: 1199/2019 dott. Favale, 580/2015 dott. Pittera, 525/2016 dott.ssa Carlà, 862/2018 dott. Favale, 739/2016 dott. Favale, numerosa giurisprudenza nazionale allegata in atti.

Per le considerazioni sopra svolte, il ricorso va accolto e conseguentemente dichiarato diritto della ricorrente ad essere inserita nella graduatoria ad esaurimento di scuola dell’infanzia e primaria dell’Ambito Territoriale di Siracusa, con conseguente condanna del Ministero al relativo inserimento per il triennio 2014/2018 con censura della sentenza di primo grado.

In merito si richiama l’excursus in diritto formulato in primo grado al fine di rilevare la illegittimità del mancato inserimento per omessa presentazione della domanda della docente, ribadendo la fondatezza della domanda.

1. VIOLAZIONE DELL’ARTT. 3, 4 E 97 COST. NONCHÉ AI PRINCIPI GENERALI DELL’ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA DI CUI ALLA LEGGE N.241 DEL 1990.

Il Consiglio di Stato, con sentenza n. 3658/2014, ha ritenuto illegittima l’automatica cancellazione dalle graduatorie dei docenti ivi previamente inseriti che non hanno proposto nei termini



Avv. Giuseppina Rizza
Viale Santa Panagia n136/I
96100 Siracusa

domanda di permanenza nelle medesime graduatorie.

Il Supremo Consesso della Giustizia Amministrativa ha motivato la suddetta decisione nei termini che seguono: «*Se quindi è giusto depurare le graduatorie permanenti dalla presenza di docenti che effettivamente non abbiano più interesse a permanervi, non è corretto determinarne l'esclusione sulla base di una volontà che non si assume acquisita direttamente, ma solo desunta in via implicita a mezzo del silenzio o inerzia [...] Come ha osservato il primo giudice, gli interessati in questione appartengono al cosiddetto personale precario, per cui per essi il permanere nelle graduatorie in questione costituisce residua, anzi estrema, possibilità di accedere al mondo del lavoro, sicchè è davvero poco probabile ipotizzare una loro effettiva volontà di fuoriuscire dalle graduatorie medesime; volontà che non può quindi essere ricavata aliunde ma espressa in modo consapevole.*

Nessun fondamento positivo alla cancellazione de qua può rinvenirsi nel comma 605 del medesimo art. 1 della legge n. 296/2006, atteso che tale nuova disciplina legislativa, nell'intento di eliminare il risalente fenomeno del precariato nella scuola, ha disposto la trasformazione delle graduatorie provinciali permanenti, già istituite dalla legge n. 124/1999, in graduatorie a esaurimento, consentendo che nelle graduatorie così riconfigurate possano inserirsi, a pieno titolo, coloro che sono in possesso di un'abilitazione, nonché, con riserva, coloro che hanno in corso una procedura abilitante ordinaria o riservata.

Il riferimento alla legge n. 296/2006, con la quale è stata disposta la riconfigurazione delle graduatorie provinciali da graduatorie permanenti (aperte) a graduatorie ad esaurimento (chiuse), risulta opportuno, in quanto è con tale provvedimento legislativo che si pone un termine ultimo (anno 2007) per l'ingresso nelle graduatorie, consentendo de futuro la possibilità di disporre gli accertamenti biennali, esulando dalla norma qualsiasi intento di prefigurare l'esclusione dalle medesime quale conseguenza dell'omissione della presentazione della domanda di aggiornamento o conferma del punteggio.

L'esito voluto dall'amministrazione sarebbe contraddittorio, e non privo di elementi di prevaricazione per le legittime aspettative giuridiche degli interessati, perché l'aver blindato le graduatorie, nella prospettiva del loro esaurimento, non può giustificare, apparendo anzi sommamente ingiusto, la cancellazione definitiva dalle medesime per effetto di una omissione non consapevole perché non debitamente partecipata e in assenza di una corretta e completa partecipazione procedimentale. [...]»

Ne consegue che, con riferimento ai parametri costituzionali desumibili dagli artt. 3, 4 e 97 Cost. nonché ai principi generali dell'attività amministrativa di cui alla legge n.241 del 1990, **gli atti amministrativi oggi impugnati sono illegittimi nella parte in cui non hanno previsto l'obbligo per gli Uffici Scolastici Provinciali di comunicare ai docenti già iscritti nelle graduatorie ad esaurimento, e che hanno omesso di presentare la domanda di esservi confermati, gli effetti della**



Avv. Giuseppina Rizza
Viale Santa Panagia n136/I
96100 Siracusa

legge n. 143/2004, avvertendoli dell'onere di presentare detta domanda di conferma entro un termine prefissato, pena la cancellazione da quest'ultima.

Infatti, così come ricordato dal **Consiglio di Stato**, con la **sentenza n. 3658/2014** «[...] le precedenti disposizioni ministeriali concernenti inclusioni e/o aggiornamenti in graduatoria, come il precedente D.D.G. del 21 aprile 2004, avevano espressamente previsto (art. 1, p. 6) che **in caso di mancata produzione di qualsiasi domanda, sia di aggiornamento che di trasferimento, il competente Centro servizi amministrativi avrebbe dovuto assegnare al candidato un breve termine perentorio per la regolarizzazione della propria posizione**; del resto, la stesso d.m. n. 49/2009 contempla (art. 11, comma 4) un procedimento di regolarizzazione delle domande, nel caso di presentazione di queste in modo incompleto o parziale, in tal caso assegnandosi "un breve termine perentorio per la regolarizzazione".

Trattasi all'evidenza di norme (specie quella contenuta nel testo regolamentare del 2004) intese a salvaguardare il principio di affidamento dei soggetti già inclusi nelle graduatorie.

In definitiva, (...) Non è conforme a regole di ragionevolezza e di buona amministrazione l'onere il docente che già figura in graduatoria a riaffermare una volontà che egli ha già espresso, con ricadute gravemente lesive conseguenti alla mancata e ulteriore manifestazione di detta volontà. [...]»

Tali principi, infine, sono stati ribaditi dalla **ORDINANZA N. 1449/2015** con cui il Consiglio di Stato ha accolto la domanda cautelare presentata dal ricorrente con le seguenti chiare motivazioni: [...] secondo quanto pronunciato in termini con la sentenza di questo Consiglio n. 3658 del 2014, l'appello è da accogliere, poiché spetta all'Ufficio scolastico competente comunicare all'appellante il termine entro il quale è onerata della presentazione della domanda ai fini dell'aggiornamento della graduatoria [...].

*

Pertanto, il ricorrente in appello, come sopra rappresentato, difeso e domiciliato conclude affinché

PIACCIA

All'Ecc.ma Corte d'Appello di Catania, sezione lavoro, rigettata ogni contraria istanza, in accoglimento del ricorso in appello, in riforma della gravata sentenza, accogliere le conclusioni già formulate in primo grado:

**PREVIO ACCERTAMENTO DELL'ILLEGITTIMITÀ E CONSEGUENTE
DISAPPLICAZIONE**

- del provvedimento di data e di numero di protocollo sconosciuti in quanto non comunicato, con cui l'Ufficio Scolastico Provinciale di Siracusa ha cancellato la ricorrente dalla graduatoria ad



Avv. Giuseppina Rizza
Viale Santa Panagia n136/I
96100 Siracusa

esaurimento, scuola primaria e dell'infanzia per omessa presentazione della domanda di aggiornamento.

- Quale atti presupposti, dell'art. 1, commi 2 e 3, del DDG 16.03.2007, dell'art. 1, comma 2, del D.M. 42 dell'8 aprile 2009, dell'art. 1, comma 1, del D.M. n. 44 del 12 maggio 2011, dell'art. 1, comma 1, del D.M. n. 235 del 1 aprile 2014, nelle parti in cui prevedono che la permanenza nelle graduatorie ad esaurimento avviene su domanda dell'interessato, da presentarsi entro il termine indicato, e che la mancata presentazione della domanda di aggiornamento o di reinserimento comporta la cancellazione definitiva dalla graduatoria, senza prevedere alcuna comunicazione di tale onere e di tale sanzione nei confronti dei docenti già inclusi in graduatoria;

- Quale atto consequenziale, della graduatoria ad esaurimento della provincia di Siracusa, vigente negli anni scolastici 2014-2018, nella parte in cui non contempla, per scuola primaria e dell'infanzia, il nominativo e la posizione della ricorrente

NEL MERITO

- condannare le amministrazioni intimate, ciascuna per la propria competenza, **ad emanare** tutti gli atti necessari per il riconoscimento, a favore della ricorrente, del diritto al reinserimento nella graduatoria ad esaurimento della provincia di Siracusa, valida per il triennio 2014-2018, scuola primaria e dell'infanzia, e successivi aggiornamenti

Con vittoria di spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi di giudizio.

Si chiede la trasmissione del fascicolo d'ufficio di primo grado del Tribunale di Siracusa sezione lavoro, con i fascicoli di parte non ritirati.

Salvis iuribus

Ai sensi della Legge sul contributo unificato si dichiara che il valore della controversia è di valore indeterminato, e il contributo unificato è esente per ammissione al patrocinio a carico dello Stato delibera n. 2021/11791 in atti.

Siracusa, 9/06/2021

Avv. Giuseppina Rizza



**ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITÀ DELLA NOTIFICAZIONE NEI
CONFRONTI DEI LITISCONSORTI**

(EX ART. 151 C.P.C.)

Il sottoscritto procuratore giusta procura in calce al presente ricorso,

PREMESSO CHE

- Il ricorso ha per oggetto l'accertamento del **diritto della ricorrente al reinserimento nelle vigenti graduatorie ad esaurimento** della provincia di Siracusa scuola primaria e dell'infanzia;
- Ciò implica che **tutti i candidati attualmente inseriti** nelle graduatorie ad esaurimento potranno concorrere all'assunzione, con conseguente **potenziale interesse contrario** di ciascuno di tali candidati **all'ampliamento della platea dei soggetti beneficiari**;
- Ai fini dell'integrale instaurazione del contraddittorio, il ricorso *ut supra* **deve essere notificato ai docenti potenzialmente controinteressati**, ossia a **tutti i docenti attualmente inseriti nelle graduatorie ad esaurimento definitive di Siracusa**, per la classe scuola primaria, **vigenti per gli anni scolastici 2014/2017**.

RILEVATO CHE

- **La notifica del ricorso** nei confronti degli eventuali controinteressati **nei modi ordinari sarebbe impossibile** in ragione dell'immenso numero dei destinatari;
- **L'efficacia della tradizionale notificazione per pubblici proclami è stata più volte messa in dubbio** e significative, al riguardo, sono le affermazioni contenute nella decisione della Quarta Sezione del Consiglio di Stato 19 febbraio 1990, n. 106, “[...] Non pare possa ragionevolmente invocarsi un onere di diligenza media del cittadino - potenziale convenuto in un giudizio - di prendere visione costante del Foglio degli annunci legali della Provincia o della Gazzetta ufficiale, nei quali il sunto del ricorso viene pubblicato [...]”;
- **la pubblicazione sulla G.U. appare comunque oltremodo onerosa per le ricorrenti**;
- già l'art. 12 della L. 21 luglio 2000, n. 205 aveva previsto la **facoltà, per il Giudice adito, di autorizzare la notifica con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli per via telematica o telefax, ai sensi dell'art. 151 c.p.c.**;
- il **TAR Lazio**, quando è investito da azioni giudiziarie collettive, dispone sistematicamente - **quale forma di notifica diversa e alternativa rispetto alla tradizionale notificazione per pubblici proclami prevista dall'art. 150 c.p.c.** - la pubblicazione del ricorso nel testo integrale sul sito *internet* del ramo di amministrazione interessata al procedimento su cui si controverte;
- anche i **Tribunali del lavoro**, con recenti provvedimenti resi in controversie analoghe a quella in esame, hanno autorizzato tale forma alternativa di notifica riconoscendo esplicitamente che “[...] *l'urgenza e la sformatizzazione della presente procedura nonché la peculiarità del caso (...) giustificano il ricorso a forme alternative di notifica nei termini stessi indicati dalla parte ricorrente; applicando pertanto l'art. 151 c.p.c.* autorizza la ricorrente alla chiamata in causa dei soggetti individuati con



Avv. Giuseppina Rizza

Viale Santa Panagia n136/I

96100 Siracusa

l'ordinanza del 31.8.2011 mediante inserimento del ricorso e dell'ordinanza stessa nell'apposita area tematica del sito istituzionale del Ministero convenuto e dell'Ufficio regionale per la Liguria [...]"
(Testualmente Tribunale di Genova, Sez. Lavoro, R.G. n. 3578/11 - provvedimento del 01/09/2011 pubblicato nel sito internet del M.I.U.R).

RILEVATO, INFINE, CHE

- Tale forma di notifica **continua a essere utilizzata in via ordinaria dal Giudice Amministrativo nonché dal Giudice Ordinario in tutte le ipotesi di vertenze collettive**. Si veda, all'uopo, il sito del MIUR all'indirizzo: http://www.istruzione.it/web/ministero/proclami/proclami_12.

Tutto ciò premesso, i sottoscritti avvocati

FANNO ISTANZA

Affinché la Corte Ill.ma, valutata l'opportunità di autorizzare la **notificazione con modalità diverse da quelle stabilito dalla Legge, ai sensi dell'art. 151 c.p.c.**, in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami mediante l'inserimento in G.U.

VOGLIA

AUTORIZZARE LA NOTIFICAZIONE DEL RICORSO IN APPELLO

- **nei confronti di tutti i docenti attualmente inseriti nelle graduatorie ad esaurimento definitive dell'ambito di Siracusa, per la classe concorsuale scuola primaria e infanzia, vigenti per gli anni scolastici 2014/2017 - attraverso la pubblicazione sul sito web istituzionale del MIUR dei seguenti dati:**
 - a) **autorità giudiziaria** innanzi alla quale si procede, **numero di registro del ricorso e data della udienza.**
 - b) **nome dei ricorrenti** e indicazione dell'**amministrazione intimata;**
 - c) **sunto dei motivi del ricorso;**
 - d) **indicazione dei controinteressati, genericamente individuati** come *"tutti i docenti attualmente inseriti nelle graduatorie ad esaurimento definitive dell'ambito di Siracusa, per la scuola scuola primaria e dell'infanzia, vigenti per gli anni scolastici 2014/2017;*
 - e) **testo integrale del ricorso e pedissequo decreto di fissazione dell'udienza.** Siracusa,
9/06/2021 *avv. Giuseppina Rizza*

